



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Legale: Via Brescia, 207 – 26100 Cremona

Deliberazione n. 19



27/02/2026 - 12.09

A.S.C. Cremona Solidale

CREMONA

Economato

Protocollo N°: 00001043/00 rif: CBA|3327577

Data Movimento: 27/02/2026 - 12.09

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza
del 26 Febbraio 2026

OGGETTO: Affidamento incarico all'Avv. Mirco Favagrossa per proporre impugnazione alla sentenza civile n. 556/2025 promossa contro Ovdamatic Spa di Brescia.

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore diciassette, nella sala destinata alle Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza della Dott.ssa Marialuisa Rocca.

Sono presenti i Consiglieri Dott.sse Ida Beretta, Dott.ssa Mariateresa Magarini e Dott. Sergio Morandi.

Il Consigliere Dott. Simone Zani è assente giustificato.

Partecipano i Revisori Dott. Michele Mario Cesura, Dott.ssa Elisabetta Pasquali e Dott. Marco Todeschini.

Partecipa la Dott.ssa Simona Gentile in qualità di Direttore Sanitario.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Dott. Stefano Gariano.

IL PRESIDENTE

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- in data 21 settembre 2020 è stato stipulato tra Cremona Solidale e Ovdamatic Spa di Brescia contratto di concessione relativo al servizio di fornitura di cibi e bevande tramite vendor machine con validità 01.11.2020 / 31.10.2025;
- il contratto prevede l'obbligo a carico del concessionario di versare in via anticipata il canone relativo ad ogni anno di efficacia contrattuale, pari a € 57.000,00 IVA esclusa;
- l'Amministrazione ha accordato una riduzione del canone versato per il secondo anno di efficacia contrattuale, pari ad € 13.450,87 IVA esclusa, in ragione dell'emergenza sanitaria e della sua incidenza sulla remuneratività del servizio offerto dall'operatore;
- il credito così maturato dall'operatore è stato compensato con il canone da questi dovuto in via anticipata, per il secondo anno di efficacia contrattuale;
- in ragione della citata compensazione, il canone dovuto da Ovdamatic per il secondo anno di efficacia contrattuale è stato riparametrato in € 43.549,13 IVA esclusa, (€ 57.000,00 - € 13.450,87);
- l'operatore ha provveduto in data 29 aprile 2022 al versamento di complessivi € 36.719,87 IVA compresa;
- l'Amministrazione in data 30 aprile 2022 ha emesso fattura n. 153/2022/E nei confronti dell'operatore al pagamento del residuo entro il termine di giorni 30;
- l'appaltatore ha originariamente garantito l'adempimento del contratto con una cauzione definitiva mediante la polizza fideiussoria n. 405888018 emessa il 3 agosto 2020 da AXA Assicurazioni S.p.A.;
- stante l'inesatto adempimento del contratto in relazione all'obbligazione pecuniaria gravante il concessionario, l'amministrazione ha escusso la garanzia prestata da quest'ultimo e imposto il pronto suo reintegro entro il termine assegnato, da ultimo sino al giorno 4 ottobre 2022;
- l'operatore non ha provveduto al reintegro della garanzia entro i termini concessi;
- in data 19 ottobre 2022 è stata inviata a Ovdamatic Spa lettera prot. n. 4724 con la quale si comunicava la risoluzione del contratto di concessione, a far data dai 180 giorni successivi al ricevimento della stessa e quindi con termine 16 aprile 2023;
- in data 17 novembre 2022 è stata emessa fattura n. 575/E per l'importo di € 32.166,22 IVA compresa, per riscossione canone periodo 01.11.2022 / 16.04.2023;
- il debito della ditta Ovdamatic risultava così essere pari a € 34.326,29 IVA compresa, come da loro stessi riconosciuto in fase di circolarizzazione al 31.12.2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 17 ottobre 2023 l'Avv. Mirco Favagrossa è stato nominato per promuovere il procedimento giudiziario teso alla declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto e del danno subito per l'inadempimento della società Ovdamatic Spa;
- in data 27 giugno 2024 il Tribunale di Cremona ha emesso ordinanza in cui proponeva la definizione della controversia mediante corresponsione da parte della ditta Ovdamatic Spa della somma di € 34.326,29;
- in data 18 luglio 2024 si inviava comunicazione di rigetto della proposta e di prosecuzione della causa;
- in conseguenza del rifiuto, il giudice in data 08.10.2024 ha emesso ordinanza che disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio relativa al riequilibrio del canone di concessione, in conseguenza della quale si rendeva necessario nominare un consulente tecnico di parte (CTP) che potesse collaborare con il consulente nominato dal giudice per esaminare la questione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 18.10.2024 è stato affidato allo studio Nexus Stp di Cremona, nella persona del dott. Daniele Quinto, l'incarico di rappresentare l'Azienda quale consulente tecnico per la definizione del riequilibrio del canone concessorio;

- con sentenza n. 556/2025 in data 02.12.2025 il Giudice, in parziale accoglimento delle domande proposte, ha condannato Ovdamatic Spa al pagamento, nei confronti di Cremona Solidale, della somma di € 20.076,28 oltre interessi, non accogliendo la domanda relativa ai pretesi danni derivanti dal mancato incasso degli ulteriori canoni sino alla scadenza contrattuale originaria e alla differenza di importo con il canone pattuito con il nuovo concessionario;

RITENUTO CHE:

- Cremona Solidale non si trovi in una posizione assimilabile a quella di un privato in quanto l'Ente, per la natura pubblica delle risorse gestite e per i vincoli che presidiano l'azione amministrativa, non può disporre liberamente delle proprie pretese, né può "rinunciare" a risultati ragionevolmente perseguibili senza esporsi a profili di criticità successiva e quindi l'omessa impugnazione può essere letta come scelta non prudente, con riflessi in termini di responsabilità amministrativo-contabile (rif. Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Emilia-Romagna, sentenza 30 aprile 2020, n. 44 sul rischio di danno erariale in caso di mancata impugnazione di sentenza sfavorevole, pur con buone chance di riforma);
- per quanto riguarda la revisione del canone, la sentenza ha svalutato la clausola di ripartizione dell'alea di cui all'art. 3.5 del capitolato di gara, senza spiegare davvero le ragioni per cui sarebbe nulla, quando invece per giurisprudenza costante è ammessa addirittura la clausola che grava uno dei contraenti del rischio per forza maggiore e nemmeno è vero che il Covid rappresenti un evento specifico che possa derogare al principio generale, è vero anzi che la clausola fu introdotta proprio in ragione della pandemia che allora si era già palesata e quindi il capitolato – nella parte relativa alla forza maggiore – non conteneva quindi un ornamento, ma una regola di equilibrio e l'evento imprevedibile non viene ignorato, ma viene gestito mediante un criterio predeterminato di ripartizione del rischio, evitando che l'alea si trasferisca integralmente sul concedente e che il concessionario, di fatto, venga "sterilizzato" dal rischio d'impresa;

DATO ATTO CHE:

- la sentenza sopra citata, assumendo il combinato disposto di cui al d.lgs. 50/2016 (in particolare art. 28-bis e art. 165, comma 6), che impone un riequilibrio tale da comprimere o neutralizzare l'alea contrattualmente attribuita al concessionario, finisce, in concreto, per produrre un effetto eccedente la ratio della disciplina ed il riequilibrio, quando dovuto, è rimedio manutentivo, non è riscrittura del contratto e, soprattutto, deve garantire la permanenza dei rischi trasferiti, non la loro evaporazione;
- negli atti è stato evidenziato che Cremona Solidale non ha affatto negato la revisione e l'Ente ha adottato un provvedimento di rideterminazione, applicando la clausola di capitolato che disciplina, appunto, la forza maggiore e la ripartizione dell'alea e, pertanto a fronte di tale atto, l'operatore disponeva di vie chiare, quali impugnare al TAR il provvedimento, se ritenuto conseguentemente non può ottenere in via laterale ciò che non ha coltivato nella sede propria;

EVIDENZIATO CHE l'operatore non ha percorso strada tipizzata e ha invece conservato l'utilità del rapporto, tentando poi di ottenere in sede civilistica un risultato economico sostanzialmente coincidente, con la propria lettura unilaterale e quindi il giudice civile avrebbe dovuto dichiararsi, in ossequio all'orientamento della Corte di Cassazione, privo di giurisdizione in riferimento alla richiesta di revisione del canone, tenuto conto che altro giudice del medesimo Tribunale ha così operato in ossequio all'orientamento della Corte di Cassazione che, a sezioni unite, ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario per riservarla al giudice amministrativo;

VAUTATATO CHE, alla luce di quanto sopra, l'impugnazione risulta essere una scelta cautelativa e doverosa in quanto risponde alle seguenti esigenze convergenti:

- tutela economica: la decisione incide su crediti e su una prospettiva risarcitoria che, se non coltivata, potrebbe precludere recuperi significativi superiori a € 130.000, derivanti dalla differenza fra quanto avrebbe dovuto pagare il vecchio concessionario e quanto percepito dal nuovo operatore, come si può evincere dalla seguente tabella:

PERIODO	CONCESSIONARIO	DOCUMENTO CONTABILE	SOMME DOVUTE	SOMME PERCEPITE	DIFFERENZA
(importi IVA esclusa)					
17 aprile 2023 - ottobre 2023	OVDAMATIC		€ 30.634,25	€ -	-€ 30.634,25
novembre 2023 - ottobre 2024	OVDAMATIC		€ 57.000,00	€ -	-€ 57.000,00
novembre 2024 - ottobre 2025	OVDAMATIC		€ 57.000,00	€ -	-€ 57.000,00
17 aprile 2023 - dicembre 2023	MOLINARI	fattura n. 783 del 31.12.2023		€ 9.273,24	€ 9.273,24
gennaio 2024 - giugno 2024	MOLINARI	fattura n. 249 del 30.06.2024		€ 7.095,50	€ 7.095,50
luglio 2024 - dicembre 2024	MOLINARI	fattura n. 526 del 31.12.2024		€ 7.156,37	€ 7.156,37
gennaio 2025 - giugno 2025	MOLINARI	fattura n. 381 del 18.07.2025		€ 7.653,03	€ 7.653,03
luglio 2025 - ottobre 2025	MOLINARI	=		€ 5.705,78	€ 5.705,78
			€ 144.634,25	€ 36.883,92	-€ 107.750,33
				IVA compresa	-€ 131.455,40

- tutela contabile: in presenza di motivi seri e argomentati, l'omessa impugnazione rischia di essere letta come rinuncia non adeguatamente giustificata a un risultato ragionevolmente perseguibile;

RILEVATO quindi, per tutte le ragioni sopra esposte che la sentenza, per quanto sia parzialmente favorevole, non possa essere accettata come esito finale;

PRESO ATTO che nella precedente seduta del 27/01/2026, il Consiglio di Amministrazione aveva valutato di affidare incarico all'Avv. Mirco Favagrossa per proporre impugnazione alla sentenza del Giudice, in quanto, come già indicato nelle premesse, con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 17/10/2023, l'Avvocato era già stato nominato per promuovere il procedimento giudiziario teso alla declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto e del danno subito per l'inadempimento della società Ovdamatic Spa, avendo seguito tutto il procedimento pregresso;

VISTA la proposta di parcella dell'Avv. Mirco Favagrossa acquisita agli atti con prot. n. 00000837 del 18.02.2026 che quantifica il suo onorario in € 14.317,00 oltre IVA, Cassa, per un importo complessivo di € 18.165,41;

RICHIAMATO il Budget 2026, approvato con Deliberazione n. 80 del 28.11.2025;

VISTA la compatibilità economica espressa dall'U.O. Economico Finanziaria relativamente agli oneri derivanti dal presente provvedimento;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA


1. di non considerare, per le motivazioni di cui alle premesse, i contenuti della sentenza n. 556/2025, quale esito finale dell'istruttoria e di proporre impugnazione alla stessa in quanto riconosciuta come l'opzione più coerente con gli interessi dell'Ente e con i doveri di corretta gestione del denaro pubblico;
2. di affidare l'incarico all'Avv. Mirco Favagrossa, per quanto sopra esplicitato, per proporre impugnazione alla sentenza del Giudice, in quanto, come già indicato nelle premesse, con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 17/10/2023 era già stato nominato per promuovere il procedimento giudiziario teso alla declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto e del danno subito per l'inadempimento della società Ovdamatic Spa, considerato che l'Avvocato era già stato nominato per promuovere il procedimento giudiziario teso alla declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto e del danno subito per l'inadempimento della società Ovdamatic Spa, avendo seguito tutto il procedimento pregresso;
3. di accettare la proposta economica dell'Avv. Mirco Favagrossa trasmessa acquisita agli atti con prot. n. 00000837 del 18.02.2026, che quantifica complessivamente in € 18.165,41 il proprio compenso comprensivo di IVA e Cassa Forense;

4. di pubblicare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Cremona entro i quindici giorni successivi alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marialuisa Rocca



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Gariano

